



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
24	02/02/2018	6	12

Oggetto:

D.lgs 152/06 -Titolo IIIbis.Autorizzazione integrata ambientale.

Ditta Azienda agricola Carbone Luana con sede legale e produttiva sita nel Comune di Benevento c/da Acquafredda snc e ZI Z6Ponte Valentino ,attivita' di "Allevamento intensivo di suini con piu' di 2000 posti suini da produzione(di oltre 30Kg) "cod.IPPC6.6b dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.C. n° 478 del'10/09/12 e smi e modificata dalla D.G.R. n. 619/2016 nonché la D:G.R. n. 249 del 03 maggio 2017 e il D.P.G.R. n° 194 del 11/05/17 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. n° 12 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" Benevento.

PREMESSO

CHE l'Azienda Agricola Carbone Luana, sede legale e produttiva nel Comune di Benevento c/da Acquafredda snc e Z.I. Z6 Ponte Valentino, ha presentato in data 23.09.2016, presa in carico in pari data ed acquisita agli atti della UOD al prot. n.620261, istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di "Allevamento intensivo suini con più di 2000 posti suini da produzione(di oltre 30Kg)" codice IPPC 6.6b dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i."

CHE allegata all'istanza la ditta ha trasmesso, ai sensi del D.M. 24.04.2008, la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie per un importo di € 3.700,00 e relativa distinta del bonifico delle Poste Italiane;

CHE con nota prot. n.677472 del 18.10.2016 la UOD Autorizzazioni e Rifiuti di Benevento ha comunicato all'Azienda Agricola Carbone Luana l'avvio del procedimento di AIA;

CHE in data 18.10.2016 è stato pubblicato sul sito Web della UOD l'avviso ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06 che tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90;

CHE al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art.29 quater comma 4 del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO:

CHE, come dichiarato dalla ditta, l'attività non è soggetta a verifica di assoggettabilità a VIA;

CHE l'Università degli Studi del Sannio ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

CHE in data 1.01.2017 è stato acquisito, al prot. 19121, il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio;

CHE il giorno 15/02/2017, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 43896 del 23/01/2017. Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti del Consorzio ASI, dell'Università degli Studi del Sannio e della Provincia di Benevento, sono risultati assenti i rappresentanti dell'ASL, del Comune di Benevento e dell'ARPAC, che con nota acquisita al prot. 108509 del 15.2.2017 ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta e che avrebbe inviato il parere in tempi brevi;

CHE in tale seduta il Presidente acquisiti preliminarmente:

- il Rapporto tecnico istruttorio dell'Università degli Studi del Sannio, acquisito il 11.1.2017, con richiesta di chiarimenti ed integrazioni della documentazione secondo quanto indicato nei commenti delle singole schede;
- la nota dell'ARPAC acquisita al prot. 108509 del 15.2.2017;
- la Delibera del Comitato direttivo dell'ASI n.29 dell'11.04.2016 consegnata dal rappresentante del Consorzio ASI;

CHE in data 6.03.2017 acquisite al prot. 161377 sono pervenute le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 15.02.17 e che in data 9.03.17 sono state trasmesse a tutti gli Enti interessati;

CHE in data 14.03.2017 è pervenuto il parere ARPAC relativo alla C.d.S. del 15.2.2017;

CHE il giorno 15/03/2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot. n. 115463 del 17.02.2017, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui ha partecipato il rappresentante dell'Università degli Studi del Sannio e della ditta;

CHE in tale seduta:

- viene acquisito il Rapporto tecnico istruttorio dell'Università degli studi del Sannio con cui la stessa ha espresso una valutazione favorevole in merito alla proposta industriale presentata;
- il parere ARPAC, relativo alla C.d.S. del 15.2.2017, con cui la stessa richiede integrazioni e chiarimenti ed evidenzia la necessità di invitare alla C.d.S. la UOD Agricoltura al fine di acquisire specifica attestazione da cui si evinca che le particelle oggetto di spandimento agronomico non ricadono nelle aree vulnerabili ai nitrati così come definita dalla DGRn.700/2003;

CHE l'Azienda Agricola Carbone Luana con nota del 5.04.2017 acquisita dalla UOD al prot. n. 255418 del 06/04/2017 ha trasmesso le integrazioni rese necessarie a seguito delle risultanze della Conferenza del 15/03/2017 e della nota ARPAC del 14.03.2017;

CHE il giorno 03/05/2017 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. 283639 del 19.04.2017, in cui:

1. - il Comune di Benevento per il tramite del suo rappresentante ha espresso " parere favorevole per quanto di competenza dichiarando che la ditta ha presentato una SCIA Edilizia che allo stato risulta efficace, fermo restando le prescrizioni dell'ASI. Precisa, altresì, che in merito all'acustica i dati presentati dall'Azienda risultano all'interno del " range " del vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune ";

2. L'ASI, così come rappresentata, ha espresso il parere conclusivo con prescrizioni depositando la nota n° 591 del 03/05/2017 con cui precisa che lo scarico in fogna è subordinato al ripristino dell'impianto di sollevamento in zona Z3 punto di allaccio dell'eventuale scarico dell'azienda Carbone ed allega relazione del direttore tecnico dell'impianto di depurazione consortile con cui lo stesso dichiara che:

□ “ con riferimento alla richiesta di autorizzazione dell'azienda Carbone si fa presente che in linea di massima il sistema adottato consente un pretrattamento idoneo all'immissione in fognatura a patto che produca un liquame avente un contenuto in SST inferiore a 2000ppm.

Va comunque osservato che le vasche di accumulo devono essere coperte ed aspirate per evitare emissioni odorose e l'aria aspirata deve essere inviata agli scrubber previsti;

Tali scrubber devono essere a doppio stadio con lavaggio acido e successivamente con lavaggio basico-ossidante. Essi poi devono essere, in sede di progetto esecutivo, dimensionati opportunamente per soddisfare le esigenze di tutto l'allevamento;

Per quel che attiene l'azoto scaricato la quantità dichiarata di circa 60Kg/g di Azoto è compatibile con l'impianto che può trattarne fino a 300Kg/g per linea.

Eventuali incrementi della quantità di azoto devono essere segnalati ed autorizzati in funzione della situazione dell'impianto di depurazione.

Tutte le aree odorigene devono essere tenute in depressione con trattamento delle emissioni come già detto in doppio stadio”.

3. L'Arpac, con nota acquisita in data 03/05/2017 prot. n° 314723 ha espresso parere favorevole con prescrizioni in particolare:

Suolo, Rifiuti e siti contaminati

- rispettare i dettami del D.lgs 152/06 con particolare riferimento ai limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti, oltre a tutte le prescrizioni operative relative ai rifiuti di cui alla DGR 386/2016 e s.m.i;
 - rispetto di quanto previsto dalla Parte Quarta del D.lgs 152/06, come modificata dalla L. 11.8.2014, n.91, con particolare riferimento ai rifiuti con codice a specchio (codice CER 16 03 04);
 - garantire il rispetto delle disposizioni relative allo spandimento agronomico di cui alla DGR 771 del 21.12.2012 e i termini di predisposizione del piano di Utilizzazione agronomica, oltre a tutta la modulistica conformemente al decreto n.160 del 20.04.2013;
 - mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature interrato e non dell'insediamento provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo e/o la falda /corsi d'acqua;
- garantire che le movimentazioni di rifiuti, comprese carcasse animali e/o sottoprodotti all'interno del perimetro dell'impianto non producano colatici o sversamenti nelle aree per le quali non è prevista la raccolta delle acque e che gli stessi siano convogliati al sistema di raccolta, anche mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto idonei allo scopo;

Emissioni in atmosfera

- rispettare il ciclo produttivo e le BAT indicate nella documentazione presentata;
- adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse e odori molesti in particolare:
 - tutti i manufatti devono essere necessariamente chiusi con idonee coperture;
 - lo stoccaggio della frazione palabile dei reflui zootecnici dovrà essere di breve durata e dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che, pertanto, dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati;
 - durante la movimentazione dei materiali palabili dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato;
 - provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto;
- adottare un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti) secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2.8 allegato VI, parte V del D.lgs 152/06, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni;
- i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

Piano di monitoraggio e controllo

- le attività di autocontrollo delle emissioni diffuse (NH₃, CH₄) e del rumore dovranno essere effettuate con la frequenza stabilita, comunicando all'ARPAC preventivamente, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo/rilievo;

- il controllo della funzionalità degli abbattitori ad umido, tipo scrubber, deve essere effettuato con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità;
- trasmettere con frequenza annuale i risultati del piano di monitoraggio al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento;

Valutazione di impatto acustico

- rispettare i limiti emissivi previsti dalla normativa vigente;
- verificare, in caso di eventuali modifiche delle attività produttive e/o degli impianti di servizio, anche dovute ad ammodernamenti e/o manutenzione ordinarie e/o straordinarie, che le modifiche effettuate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
- nel caso di superamento dei limiti, predisporre piano di bonifica acustica che preveda tutti gli interventi necessari al contenimento del rumore e darne comunicazione ai nostri uffici;

Scarichi acque reflue

- vanno rispettate tutte le misure e le precauzioni riportate negli allegati di cui sopra (Integrazioni II dell' Allegato Y8-allegato T- Allegato U -Allegato Y15);
 - vanno rispettati i parametri per lo scarico in fognatura così come da colonna 5 della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06. Eventuali deroghe, concordate con il gestore del depuratore ASI, dovute alla tipicità del refluo, dovranno essere tempestivamente comunicate.
4. -l'ASL BN1, così come rappresentata, ha espresso parere favorevole condividendo le prescrizioni dell'Arpac;
 5. la Provincia di Benevento, così come rappresentata, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;
 6. il rappresentante della Regione Campania UOD Agricoltura di Benevento si è riservato di trasmettere nota successivamente all'acquisizione dei dati relativi a tutto il terreno asservito all'allevamento;

CHE nota 368300 del 24.05.2017, è stato richiesto alla ditta di perfezionare la documentazione già trasmessa con il PUA aggiornato con tutto il terreno asservito;

CHE in data 30.06.2017 è stata acquisita al prot. 451967 la suddetta documentazione, dalla quale è emerso che parte del terreno asservito all'allevamento ricadeva nel territorio del Comune di Pietrelcina;

CHE, al fine di acquisire il parere del suddetto Comune e per una valutazione definitiva sulla documentazione complessiva trasmessa dalla ditta, in data 01.09.2017, convocata con nota prot. 502869 del 21.07.2017, si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato il consulente della ditta, il rappresentante del Consorzio ASI, della Provincia di Benevento, della Regione Campania UOD Agricoltura e dell'Università degli Studi del Sannio;

Sono risultati assenti, pur regolarmente invitati, l'ARPAC, che con nota prot. 51241 del 1.09.17 ha trasmesso il parere di competenza, l'ASLBN1, il Comune di Benevento e il Comune di Pietrelcina, che con nota prot. 7904 del 31.08.17 ha espresso il proprio nulla osta alla distribuzione degli effluenti zootecnici con prescrizioni;

Nella suddetta seduta è stato preso atto:

a) del parere ARPAC che ha ribadito il parere espresso nella seduta della Conferenza di Servizi del 3.5.17 fornendo ulteriori valutazioni/prescrizioni:

Suolo, Rifiuti e siti contaminati

Prendendo atto del programma di smantellamento presentato e caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto:

- dovranno essere informate le autorità competenti che potranno richiedere eventuali integrazioni, tanto per il numero di sondaggi che di piezometri, che di analiti da ricercare in funzione della storia del sito e delle norme in vigore al momento dello smantellamento;
- integrare l'elenco degli analiti da ricercare nelle acque sotterranee con i solfati e il numero di campioni da prelevare per ogni sondaggio dovrà essere minimo pari a n.3 campioni;

□ rispettare quanto indicato al punto 1.13 (spandimento agronomico degli effluenti di allevamento) della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernente l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

□ durante la movimentazione e il trasporto degli effluenti di allevamento dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali e delle strade interne ed esterne all'azienda per perdite di percolato. Pertanto, il trasporto dovrà avvenire all'interno di autocisterne chiuse ermeticamente al fine di evitare quanto sopra ed odori molesti;

□ provvedere alla pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

b) della nota prot. 7904 del 31.08.17 del Comune di Pietrelcina con cui ha espresso il proprio nulla osta alla distribuzione degli effluenti zootecnici con le seguenti condizioni:

□ la distribuzione degli effluenti zootecnici venga effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla DGR 771/2012 e di tutta la normativa di settore;

□ che i terreni predetti non vengano interessati dallo spandimento di effluenti zootecnici provenienti da altri

allevamenti o da fanghi di depurazione o da reflui oleari.

Il Presidente richiamando i pareri favorevoli espressi con prescrizioni nelle sedute precedenti della Conferenza di Servizi, ha evidenziato le criticità relative alla immissione del liquami nella fognatura del Consorzio ASI e successivamente trattate nel depuratore consortile;

Nella suddetta seduta:

- Il Consorzio ASI, così come rappresentato, a seguito delle criticità emerse ha espresso parere negativo riservandosi di trasmettere relazione in merito alle motivazioni alla base dello stesso;
- Il rappresentante della Provincia di Benevento conferma il parere espresso nella seduta del 3.5.2017 espresso sui presupposti che fino a quella data risultavano evidenti. Prende atto di quanto emerso nella seduta e richiede la trasmissione della relazione ASI;
- Il rappresentante della Regione Campania UOD Agricoltura di Benevento ha dichiarato che i terreni utilizzati per lo spandimento al suolo non rientrano tra le zone vulnerabili ai nitrati e che il rapporto capi/terreni è rispettato. Ha ritenuto, altresì, che il PUA debba essere redatto in maniera meno sintetica;
- Il rappresentante dell'Università del Sannio, nel ruolo di consulente della Regione Campania, conferma quanto contenuto all'interno del documento prodotto a valle delle Conferenze trascorse e delle integrazioni fornite dalla ditta, precisando che lo stesso è stato redatto nell'ipotesi in cui la frazione liquida separata dopo i due trattamenti venisse conferita nella fognatura del Consorzio ASI, come dichiarato dalla ditta e presente all'interno degli atti della Conferenza (parere subordinato dell'ASI);
- Il Presidente prende atto di quanto sopra dichiarato e si riserva di adottare il provvedimento conclusivo successivamente alla ricezione della relazione dell'ASI;

CHE il Consorzio ASI con nota prot. 1124 del 9.9.2017 ha trasmesso la relazione in merito a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 1.9.2017 concludendo che laddove il liquido da immettere in fogna fosse da considerarsi liquame esso sarebbe irricevibile e, in tal senso, il parere favorevole espresso dal Consorzio ASI deve intendersi revocato perchè scarico vietato ex art.33,2 lett.K) del regolamento Consortile”;

CHE la ditta con note acquisite agli atti in data 11.09.2017 e 13.09.17 rispettivamente al prot. 594825 e 601576 ha prodotto le proprie osservazioni in merito;

CHE il Consorzio ASI a seguito delle suddette osservazioni, con nota prot.1222 del 6.10.2017, ha ribadito quanto già espresso con nota 1124 del 9.9.2017;

CHE la ditta in data 11.10.2017 con nota acquisita al prot. 667989, ha prodotto ulteriori osservazioni alla nota prot.1222 del 9/9/17;

CHE in data 25.10.2017, convocata con nota prot. 676169 del 16.10.2017, si è tenuta la quinta ed ultima seduta della Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato i consulenti della ditta, il rappresentante del Consorzio ASI, e dell'Università degli Studi del Sannio;

Sono risultati assenti, pur regolarmente invitati, l'ARPAC, il Comune di Benevento e il Comune di Pietrelcina, l'ASLBN1, e la UOD 16 Agricoltura;

In tale seduta:

- Il rappresentante dell'Università del Sannio ribadisce che dal punto di vista terminologico visti i trattamenti di doppia separazione meccanica a cui sono sottoposti i reflui zootecnici, la frazione non palabile dello stallatico è da ritenersi liquame.
Per quanto attiene invece alla caratterizzazione dello stesso l'Università del Sannio prende atto delle indicazioni del Dr. Maurizio Galasso, Direttore Tecnico dell'impianto consortile ASI, contenute nella nota del 3 maggio 2017 prot n° 591, indicazioni, peraltro, accettate dalla ditta proponente;
Il Presidente nel prendere atto rapporto tecnico Università del Sannio, e di quanto dichiarato nel documento nota n° 591 del 03/05/2017 chiede, al rappresentante dell'ASI di esprimere le proprie valutazioni.
- Il rappresentante dell'ASI, conferma quanto espresso con nota n°591 del 3/05/2017, in particolare “ se trattasi di liquami non possono essere ricevuti dal Consorzio”. Precisa altresì che l'AIA rilasciata all'ASI vieta il trattamento di rifiuti, nel caso specifico tuttavia, l' art. 185 comma 1 lettera “F” del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. esclude dalla normativa dei rifiuti i reflui zootecnici utilizzati in agricoltura, pertanto, esprime parere favorevole a condizione che:

A) il monitoraggio effettuato dall' Azienda proponente rispetti i parametri indicati sia nel parere conclusivo alla nota n° 591 del 3/05/2017 che nel parere dell'ARPAC nota n° 25799 del 3/05/2017 parte II Titolo III bis A.I.A. Prescrizioni 1 e 2 in particolare:

1) vanno applicate tutte le misure e le precauzioni riportate negli allegati di cui sopra ;

2) vanno rispettati i parametri per lo scarico in fognatura così come da colonna 5 della Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 ;

3) eventuali deroghe devono essere tempestivamente comunicate e concordate con il Gestore dell'impianto di depurazione;

4) che l'esito del monitoraggio delle acque venga trasmesso anche all'A.S.I.;

5) che l'allaccio alla condotta consortile deve essere subordinato alla sottoscrizione di un contratto di fornitura del servizio con il Consorzio A.S.I.;

6) che tale contratto potrà essere definito solo a completamento dei lavori dell'impianto di sollevamento da effettuarsi a cura del Comune di Benevento.

L'Azienda proponente, così come rappresentata, ha ribadito quanto indicato con la nota acquisita in data 13/09/2017 al prot. n° 600819 e inoltre trattandosi di acque di scarico si ritiene superato quanto previsto dall'Art 185 comma 1 lettera "F" del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. . Anche alla luce di quanto espresso dall'ARPAC con la nota n° 25799 del 3/05/2017 acquisita nella stessa data con prot n° 314723 ,avente ad oggetto "parere tecnico rilasciato ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Parte II del Titolo III bis -A.I.A.

CHE nella suddetta seduta il Presidente preso atto del parere favorevole del Consorzio ASI e dei pareri favorevoli espressi dall'ARPAC, dall' ASLBN1, dalla Provincia di Benevento, del Comune di Benevento e del Comune di Pietrelcina, espressi nelle precedenti sedute, e del rapporto tecnico istruttorio favorevole dell'Università del Sannio ha dichiarato chiuso i lavori della Conferenza di Servizi.

CHE in data 7.12.2017 acquisito al prot.808543 è pervenuta la versione riepilogativa e conclusiva del rapporto tecnico dell'Università del Sannio, che quale allegato 3 è parte integrante del presente atto;

CHE con nota acquisita in data 5.01.2018 al prot.n.7760 il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico di Carbone Luana e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs 159/2011;

CHE la ditta ha altresì prodotto, unitamente al progetto de quo, la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del D.M. 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del Dlgs.152/2006, nelle cui conclusioni è indicato che "il quantitativo di prodotto utilizzato è molto inferiore alla soglia stabilita dal decreto, pertanto il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento";

TENUTO CONTO

- delle prescrizioni indicate dall'ARPAC nel parere del 03/05/2017 acquisito al prot. n° 314723 e nella nota prot. 51241 del 1.09.17 ;
- delle prescrizioni contenute nella nota prot.7904 del 31.08.17 del Comune di Pietrelcina;
- delle prescrizioni contenute nella nota prot. n°591 del 3/05/2017 del Consorzio ASI e quelle espresse in sede di Conferenza di Servizi del 25.10.17;
- della dichiarazione del rappresentante della UOD Agricoltura di Benevento;
- del rapporto tecnico istruttorio favorevole dell'Università del Sannio acquisito al prot.808543 del 07.12.17, che quale allegato 2 è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO:

CHE, a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);
3. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);

CHE sulla G.U. dell'Unione Europea del 21.02.2017 sono state pubblicate le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all' attività esercitata dalla Azienda Agricola Carbone Luana;

RITENUTO:

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti del Dlgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii. l'Azienda Agricola Carbone Luana , con sede legale e produttiva nel Comune di

Benevento c/da Acquafredda snc e Z.I. Z6 Ponte Valentino , in cui si effettuerà l'attività di "Allevamento intensivo suini con più di 2000 posti suini da produzione(di oltre 30Kg)" codice IPPC 6.6b dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i."

VISTI:

- a. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- b. il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 33, c.3 bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.ii.;
- c. la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
- d. il DM 272 del 13 /11 /2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;
- e. la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- f. la DGRC n.925 del 6.12.2017;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Carbone Luana , con sede legale e produttiva nel Comune di Benevento c/da Acquafredda snc e Z.I. Z6 Ponte Valentino ,fg.19 p.lle 1813 e 1810, nella figura del legale rappresentante e gestore dell'impianto, Sig.ra Carbone Luana nata a Benevento il 27/09/80,l'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività attività di "Allevamento intensivo suini con più di 2000 posti suini da produzione(di oltre 30Kg)" codice IPPC 6.6b dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i."

e con le seguenti prescrizioni:

A) rispettare le prescrizioni indicate dall'ARPAC:

Suolo,Rifiuti e siti contaminati

- rispettare i dettami del D.lgs 152/06 con particolare riferimento ai limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti,oltre a tutte le prescrizioni operative relative ai rifiuti di cui alla DGR 386/2016 e s.m.i.;
- rispetto di quanto previsto dalla Parte Quarta del D.lgs 152/06,come modificata dalla L.11.8.2014,n.91,con particolare riferimento ai rifiuti con codice a specchio(codice CER 16 03 04);
- garantire il rispetto delle disposizioni relative allo spandimento agronomico di cui alla DGR 771 del 21.12.2012 e i termini di predisposizione del piano di Utilizzazione agronomica,oltre a tutta la modulistica conformemente al decreto n.160 del 20.04.2013;
- mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature interrato e non dell'insediamento provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate,al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo e/o la falda /corsi d'acqua;
- garantire che le movimentazioni di rifiuti,comprese carcasse animali e/o sottoprodotti all'interno del perimetro dell'impianto non producano colaticci o sversamenti nelle aree per le quali non è prevista la raccolta delle acque e che gli stessi siano convogliati al sistema di raccolta,anche mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto idonei allo scopo;
- Prendendo atto del programma di smantellamento presentato e caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto:
 - dovranno essere informate le autorità competenti che potranno richiedere eventuali integrazioni,tanto per il numero di sondaggi che di piezometri,che di analiti da ricercare in funzione della storia del sito e delle norme in vigore al momento dello smantellamento;
 - integrare l'elenco degli analiti da ricercare nelle acque sotterranee con i solfati e il numero di campioni da prelevare per ogni sondaggio dovrà essere minimo pari a n.3 campioni;
- rispettare quanto indicato al punto 1.13 (spandimento agronomico degli effluenti di allevamento) della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernente l'allevamento intensivo di pollame o di suini,ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- durante la movimentazione e il trasporto degli effluenti di allevamento dovranno essere evitati

imbrattamenti dei piazzali e delle strade interne ed esterne all'azienda per perdite di percolato. Pertanto, il trasporto dovrà avvenire all'interno di autocisterne chiuse ermeticamente al fine di evitare quanto sopra ed odori molesti;

- provvedere alla pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

Emissioni in atmosfera

- rispettare il ciclo produttivo e le BAT indicate nella documentazione presentata;
- adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse e odori molesti in particolare:

-tutti i manufatti devono essere necessariamente chiusi con idonee coperture;

-lo stoccaggio della frazione palabile dei reflui zootecnici dovrà essere di breve durata e dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che, pertanto, dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati;

-durante la movimentazione dei materiali palabili dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato;

-provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto;

- adottare un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti) secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2.8 allegato VI, parte V del D.lgs 152/06, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni;
- i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

Piano di monitoraggio e controllo

- le attività di autocontrollo delle emissioni diffuse (NH₃, CH₄) e del rumore dovranno essere effettuate con la frequenza stabilita, comunicando all'ARPAC preventivamente, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo/rilievo;
- il controllo della funzionalità degli abbattitori ad umido, tipo scrubber, deve essere effettuato con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità;
- trasmettere con frequenza annuale i risultati del piano di monitoraggio al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento;

Valutazione di impatto acustico

- rispettare i limiti emissivi previsti dalla normativa vigente;
- verificare, in caso di eventuali modifiche delle attività produttive e/o degli impianti di servizio, anche dovute ad ammodernamenti e/o manutenzione ordinarie e/o straordinarie, che le modifiche effettuate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
- nel caso di superamento dei limiti, predisporre piano di bonifica acustica che preveda tutti gli interventi necessari al contenimento del rumore e darne comunicazione ai nostri uffici;

Scarichi acque reflue

- vanno rispettate tutte le misure e le precauzioni riportate negli allegati di cui sopra (Integrazioni II dell'Allegato Y8-allegato T- Allegato U -Allegato Y15);
- vanno rispettati i parametri per lo scarico in fognatura così come da colonna 5 della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06. Eventuali deroghe, concordate con il gestore del depuratore ASI, dovute alla tipicità del refluo, dovranno essere tempestivamente comunicate.

B) rispettare le prescrizioni del Comune di Pietrelcina:

- la distribuzione degli effluenti zootecnici venga effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla DGR 771/2012 e di tutta la normativa di settore;
- che i terreni predetti non vengano interessati dallo spandimento di effluenti zootecnici provenienti da altri allevamenti o da fanghi di depurazione o da reflui oleari.

C) rispettare le prescrizioni del Consorzio ASI:

-il monitoraggio effettuato dall'Azienda proponente rispetti i parametri indicati sia nel parere conclusivo alla nota n° 591 del 3/05/2017 che nel parere dell'ARPAC nota n° 25799 del 3/05/2017 parte II Titolo III bis A.I.A. Prescrizioni 1 e 2 in particolare:

- produca un liquame avente un contenuto in SST inferiore a 2000ppm.
- le vasche di accumulo devono essere coperte ed aspirate per evitare emissioni odorose e l'aria aspirata deve essere inviata agli scrubber previsti;

- Tali scrubber devono essere a doppio stadio con lavaggio acido e successivamente con lavaggio basico-ossidante. Essi poi devono essere, in sede di progetto esecutivo, dimensionati opportunamente per soddisfare le esigenze di tutto l'allevamento;
- per quel che attiene l'azoto scaricato la quantità dichiarata di circa 60Kg/g di Azoto è compatibile con l'impianto che può trattarne fino a 300Kg/g per linea.
- eventuali incrementi della quantità di azoto devono essere segnalati ed autorizzati in funzione della situazione dell'impianto di depurazione.
- tutte le aree odorigene devono essere tenute in depressione con trattamento delle emissioni come già detto in doppio stadio”.
- vanno applicate tutte le misure e le precauzioni riportate negli allegati di cui sopra ;
- vanno rispettati i parametri per lo scarico in fognatura così come da colonna 5 della Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 ;
- eventuali deroghe devono essere tempestivamente comunicate e concordate con il Gestore dell'impianto di depurazione;
- che l'esito del monitoraggio delle acque venga trasmesso anche all'A.S.I.;
- che l'allaccio alla condotta consortile deve essere subordinato alla sottoscrizione di un contratto di fornitura del servizio con il Consorzio A.S.I.;
- che tale contratto potrà essere definito solo a completamento dei lavori dell'impianto di sollevamento da effettuarsi a cura del Comune di Benevento.

D) rispettare quanto indicato nella Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernente l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art.29-quater comma 11, D.Lgs.152/2006 le autorizzazioni elencate in premessa e individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base della documentazione definitiva, comprensiva di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dall'Azienda Agricola Carbone Luana, acquisita agli atti al prot.n. 620261 del 23.09.2016, e successiva integrazione prot. 161377 del 06.03.2017 e dell'ulteriore documentazione acquisita al prot.255418 del 6.04.2017, al prot.360055 del 22.05.2017 e prot.451967 del 30.06.17;

4) di vincolare la presente autorizzazione all'obbligo ed al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni, sopra riportate e di quelle contenute negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo prot.255418 del 6.04.2017;
- Allegato 2: Scheda E bis acquisita al prot 620261 del 23.09.2016;

5) di richiedere che il gestore, ai sensi dell'art.29 decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione alla Regione Campania UOD 12 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed al Dipartimento ARPAC di Benevento ;

6) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett.b), del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci** dalla data del rilascio;

7) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lettera a) e b) del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

8) di prendere atto che in uno al progetto di richiesta di autorizzazione, la Società ha trasmesso la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della “Relazione di Riferimento”, secondo le prescrizioni del DM 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del Dlgs.152/2006, nelle cui conclusioni è attestato che “il quantitativo di prodotto utilizzato è molto inferiore alla soglia stabilita dal decreto, pertanto il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento”;

9) di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto quale allegato 2, ne è parte integrante, con le prescrizioni di seguito elencate:

2.1 effettuare l'autocontrollo delle emissioni prodotte a valle degli impianti di abbattimento, nonché delle emissioni diffuse di NH3 e CH4 con cadenza **annuale**;

2.2 La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione alla UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all' ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

2.3 I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati entro **30** giorni decorrenti dalla data della loro esecuzione alla UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento, al Comune di Benevento ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

2.4 Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;

10) di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli

odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

11) di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

12) di stabilire che la ditta trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Benevento(BN), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio o nelle prescrizioni di cui al suddetto punto 9) par.2.1, con la periodicità nello stesso riportata;

13) che il gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

14) di stabilire che entro il **primo bimestre** di ogni anno la ditta è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio, relative all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

15) che la ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:

a) **entro sessanta giorni** dalla comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, trasmettendo la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) **entro il 30 gennaio** di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all' UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'Arpac Dipartimento di Benevento;

16) di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 152/06 e s.m.i.. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

17) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

18) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

19) la presente autorizzazione, non esonera la ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio;

20) di stabilire che l'Azienda Agricola Carbone Luana invii, ove ne dovessero ricorrere le condizioni, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

21) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

22) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

23) di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

24) di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT conclusioni;

25) di dare atto che qualora la ditta intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;

26) di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del

pubblico per la consultazione, presso la UOD 12 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;

- 27) di notificare il presente provvedimento alla società Azienda agricola Carbone Luana , con sede legale ed operativa in Benevento c/da Acquafredda -Z6 Ponte Valentino;
- 28) di inviare il presente provvedimento al Comune di Benevento (BN),al Comune di Pietrelcina, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania e alla Università del Sannio di Benevento;
- 29) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché di trasmettere, per via telematica, a norma di procedura, allo STAFF 50.06.92 per la implementazione dell'apposita sezione "Regione casa di vetro";
- 30) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Giampaolo Parente